

Autorità indipendente di ricorso
in materia radiotelevisiva

RAPPORTO ANNUALE 2001

Indice

1	BASE LEGALE	3
2	COMPOSIZIONE DELL'AUTORITÀ	3
3	GESTIONE	3
4	SUNTO DELL'ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ DI RICORSO	4
	4.1 ANDAMENTO DELL'ESERCIZIO	4
	4.2 TRASMISSIONI OGGETTO DI RECLAMO.....	5
	4.3 GIURISPRUDENZA IN GENERALE	5
5	GIURISPRUDENZA DELL'AUTORITÀ DI RICORSO	7
	5.1 DECISIONE DEL 9 MARZO RIGUARDANTE IL FILM DI ANIMAZIONE "DIE REN & STIMPY SHOW" DIFFUSO DAL CANALE SVIZZERO SF2 NELL'AMBITO DELLA TRASMISSIONE "NICKELODEON"	7
	5.2 DECISIONE DEL 24 AGOSTO 2001 RIGUARDANTE LA TRASMISSIONE "OOPS" DIFFUSA DAL CANALE SVIZZERO SF2	8
	5.3 DECISIONE DEL 18 OTTOBRE RIGUARDANTE IL SERVIZIO SU UNA PRESA D'OSTAGGIO DIFFUSO DAL CANALE SVIZZERO DRS DURANTE IL "TELEGIORNALE"	9
6GIURISPRUDENZA DEL TRIBUNALE FEDERALE E DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO	11
7	REVISIONE DELLA LEGGE SULLA RADIOTELEVISIONE	13
	7.1 CONSIDERAZIONI GENERALI.....	13
	7.2 RIASSUNTO DEL PARERE DELL'AUTORITÀ DELL'8 MAGGIO	14
8	AMBITO INTERNAZIONALE	15
9	HTTP://WWW.UBI.ADMIN.CH	16
	ALLEGATO I: COMPOSIZIONE DELL' AUTORITÀ E DELLA SEGRETERIA	17
	ALLEGATO II: STATISTICA COMPARATA PER IL PERIODO 1984-2001	19

1 Base legale

L'attività dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (qui di seguito "autorità di ricorso" o "autorità") è fondata sull'articolo 93 capoverso 5 della Costituzione federale (qui di seguito Cost.; RS 101): "I ricorsi in materia di programmi possono essere deferiti a un'autorità indipendente di ricorso". La legge sulla radiotelevisione (qui di seguito LRTV, RS 784.40) precisa l'organizzazione e i compiti dell'autorità di ricorso (articolo 58 segg. LRTV) e disciplina la procedura in caso di ricorso in materia di programmi (articolo 62 segg. LRTV).

La LRTV è attualmente sottoposta a una revisione totale. In novembre il Consiglio federale ha preso atto degli esiti della procedura di consultazione. Anche l'autorità di ricorso ha espresso un parere sotto il profilo del diritto in materia di programmi nell'ambito dell'avamprogetto messo in consultazione (cfr. capitolo 7). Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) ha ricevuto l'incarico di elaborare un messaggio.

2 Composizione dell'autorità

All'inizio dell'anno in esame, la signora Regula Bähler, la signora Barbara Janom Steiner (entrambe avvocati indipendenti) e la signora Alice Reichmuth Pfammatter (giudice cantonale) hanno assunto la carica di nuovo membro. La signora Christine Baltzer-Bader si è dimessa alla fine dell'anno in esame per motivi professionali. Il mandato dei nove membri impiegati a tempo parziale scade alla fine del 2003 (cfr. composizione dell'autorità, allegato I).

3 Gestione

Nell'anno in esame non vi sono stati cambiamenti in merito alle risorse umane e finanziarie dell'autorità. Anche quest'anno, non è stato utilizzato l'intero budget (credito di finanziamento) fissato dalla Segreteria generale del DATEC.

L'autorità dispone di una segreteria composta di tre persone per un totale di 1,7 posti di lavoro (cfr. allegato I). A fine luglio, la signora Isabelle Clerc ha dato le dimissioni dopo tre anni di attività in seno alla segreteria dell'autorità per assumere una nuova sfida professionale. La signora Catherine Josephides Dunand è la nuova giurista di madre lingua francese.

4 Sunto dell'attività dell'autorità di ricorso

4.1 Andamento dell'esercizio

Nel 2001, sono stati interposti presso l'autorità di ricorso 22 reclami (2000: 25 reclami). Sedici reclami consistevano in ricorsi collettivi ai sensi dell'articolo 63 capoverso 1 lettera a LRTV, secondo cui la persona ricorrente deve essere sostenuta da almeno altre 20 persone (cofirmatari). I restanti sei reclami riguardavano un ricorso individuale ai sensi dell'articolo 63 capoverso 1 lettera b LRTV, secondo cui la persona ricorrente deve provare di avere uno stretto legame con l'oggetto della trasmissione o delle trasmissioni contestate.

L'autorità ha evaso 20 casi e pubblicato le relative decisioni (26 casi nel 2000), di cui 15 mediante una procedura di diritto sostanziale (22 nel 2000). In 5 casi, l'autorità si è rifiutata di entrare nel merito per motivi formali.

La durata delle procedure, dalla ricezione del reclamo alla decisione nel merito, era compresa tra 1 e 10 mesi, per una media di poco più di 4 mesi ciascuna. La maggiore durata delle procedure è da ricondurre al numero straordinariamente elevato di casi in lingua italiana e ai relativi lavori di traduzione.

Come nel 2000, anche nell'anno in esame l'autorità si è riunita sei volte in seduta plenaria, di cui una durata due giorni. Al termine dell'anno in esame vi erano ancora 6 casi in corso.

4.2 Trasmissioni oggetto di reclamo

Dei nuovi reclami interposti, 19 riguardavano trasmissioni televisive e 3 trasmissioni radiofoniche. Oltre all'abituale numero elevato di reclami contro trasmissioni televisive in lingua tedesca, in particolare trasmissioni del canale svizzero DRS, si registra un numero relativamente alto di reclami contro emittenti di lingua italiana. Le trasmissioni oggetto di reclamo sono state diffuse dal canale svizzero DRS (SF DRS, 13 reclami, di cui 2 dal secondo canale SF2), dalla Televisione Svizzera di lingua italiana (TSI, 3), da TV3 (2), dalla Télévision Suisse Romande (TSR, 1), da Tele 24 (1), da Radio DRS (1) e dalla RSI (1).

La stragrande maggioranza dei reclami riguardava trasmissioni informative, diffuse comunque nell'ambito di rubriche molto diverse tra loro. Ben quattro reclami sono stati inoltrati contro un documentario intitolato "Hanfplatz Schweiz" diffuso dal canale svizzero DRS nell'ambito della rubrica "DOK". Tre reclami riguardavano trasmissioni per giovani, uno un quiz alla radio. In due casi, l'uso del termine "setta" ha costituito il motivo del reclamo.

4.3 Giurisprudenza in generale

Nell'anno in esame, l'autorità ha riconosciuto valido un solo reclamo (3 nel 2000). La decisione, impugnata con ricorso amministrativo al Tribunale federale, è stata annullata dalla seconda Corte di diritto pubblico (cfr. capitolo 6).

Dal punto di vista procedurale, va menzionato che alcune delle persone ricorrenti hanno inoltrato il reclamo espressamente a nome di un'associazione o di un'altra organizzazione. Malgrado le persone giuridiche e altre associazioni non siano legittimate a ricorrere, l'autorità è entrata nel merito nella misura in cui gli altri requisiti per interporre reclamo erano soddisfatti. In questi casi si considera persona ricorrente la persona fisica che ha firmato il reclamo.

Rispetto al 2000, nell'anno in esame il numero di ricorsi individuali è aumentato notevolmente. L'autorità di regola suppone l'esistenza di uno stretto legame con l'oggetto di una trasmissione se in quest'ultima compare la persona ricorrente o perlomeno viene menzionato il suo nome.

Un ricorrente ha interposto reclamo contro tutte le trasmissioni religiose diffuse dalla radio svizzera DRS lamentandone l'iniquità, perché le trasmissioni legate a una confessione sarebbero chiaramente privilegiate. L'autorità si è rifiutata di entrare nel merito. Da un ricorso in materia di programmi deve in ogni caso emergere quali trasmissioni sono oggetto del reclamo. Ciò non implica necessariamente la menzione di ogni singola trasmissione oggetto del reclamo con la data di diffusione. Le singole trasmissioni oggetto del reclamo devono tuttavia poter essere chiaramente individuate.

Nel fondo, i reclami interposti concernevano prevalentemente il principio dell'oggettività (articolo 4 capoverso 1 primo periodo LRTV). Secondo la giurisprudenza corrente, l'autorità reputa determinante che il pubblico possa farsi una propria opinione sulla tematica principale della trasmissione. Gli errori riferiti ad aspetti secondari non giustificano di per sé una violazione del diritto in materia di programmi.

L'autorità ha potuto approfondire la giurisprudenza in merito alla protezione dell'infanzia e dei minori (cfr. singoli casi ai capitoli 5.1 e 5.2). La LRTV non prevede alcuna norma di protezione dei minori nelle disposizioni in materia di programmi. L'autorità ha tuttavia desunto una simile norma dal mandato culturale sancito dall'articolo 3 capoverso 1 LRTV e in particolare dalla disposizione riguardante le trasmissioni contrarie alla morale pubblica (articolo 6 capoverso 1 secondo periodo LRTV). La Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, ratificata dalla Svizzera, vieta all'articolo 7 capoverso 2 la diffusione di programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico e morale dei fanciulli o degli adolescenti quando questi ultimi, a causa dell'orario di trasmissione, li possono guardare. A differenza di

altri Paesi europei, la Svizzera non prevede né fasce orarie in cui possono essere diffuse solo trasmissioni destinate a determinate categorie di età o a tutta la famiglia ("watershed") né una classificazione trasparente delle trasmissioni in base alla loro idoneità per specifiche classi di età. L'autorità ha dovuto prendere una decisione di principio anche riguardo alla banalizzazione della violenza (articolo 6 capoverso 1 secondo periodo LRTV, cfr. capitolo 5.3).

5 Giurisprudenza dell'autorità di ricorso

Qui di seguito vengono menzionate in sintesi alcune decisioni di rilievo dell'autorità. Esse sono state pubblicate integralmente o in parte nella Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (GAAC) o nella rivista "medialex". Tutte le nuove decisioni sono inoltre consultabili nel sito Internet dell'autorità di ricorso.

5.1 Decisione del 9 marzo riguardante il film di animazione "Die Ren & Stimpy Show" diffuso dal canale svizzero SF2 nell'ambito della trasmissione "Nickelodeon"

Le rappresentazioni della violenza sono compatibili con la protezione dei minori in materia di programmi nella misura in cui forma e contenuto creano un sufficiente distacco dalla realtà.

Circostanze: nell'ambito della trasmissione per giovani "Nickelodeon", il 1° dicembre 2000 alle ore 13:20 il canale svizzero SF2 ha diffuso due episodi della serie di animazione "Die Ren & Stimpy Show" intitolati "Ruf der Wildnis" e "Haarige Zeiten". Protagonisti di questa serie sono due personaggi, "Ren" e "Stimpy", nelle vesti di un cane e di un gatto. Secondo la descrizione del programma, questa è più o meno l'unica cosa "normale" che si possa dire in merito alla serie, che per il resto non avrebbe alcun senso. Il ricorrente lamenta la violenza dei due episodi, definendola non adatta a un pubblico di bambini e di adolescenti.

Apprezzamento: lo stile e l'aspetto estetico della serie sono effettivamente discutibili. Trattandosi tuttavia di una questione di gusto, la fattispecie non rientra nelle

competenze dell'autorità, bensì è parte integrante dell'autonomia conferita alle emittenti nella concezione dei programmi (articolo 5 capoverso 1 LRTV). Le scene di violenza deplorate dal ricorrente non possono essere giudicate al di fuori del contesto della storia. Il fatto che si tratti di un film di animazione, indica che tutta la trama si svolge in un mondo fantastico, manifestamente concepito in base alle esigenze e al senso dell'umorismo dei bambini. Risulta perciò alquanto difficile stabilire un legame con il mondo reale. La rappresentazione e il comportamento dei personaggi sono spesso assurdi e non possono essere commentati o analizzati in modo oggettivo. Attraverso questo distacco dalla realtà, le scene di violenza in primo piano vengono relativizzate. Considerata la mancanza di un legame con la realtà, le scene oggetto di reclamo non esaltano o banalizzano la violenza e non sono nemmeno tali da indurre i bambini e gli adolescenti a ricorrere alla violenza. Anche i vecchi cartoni animati, seppure con un aspetto estetico completamente diverso, come ad esempio la popolare serie "Tom e Jerry", presentano in primo piano numerose scene di violenza, che a loro volta possono essere relativizzate perché collocate in un contesto umoristico e in un mondo fantastico. I programmi per bambini e adolescenti dei canali svizzeri DRS e SF2 non dovrebbero tuttavia proporre solo trasmissioni d'intrattenimento, ma anche trasmissioni che sensibilizzano questo pubblico su questioni globali e di politica sociale, come d'altronde auspicato dal ricorrente.

5.2 Decisione del 24 agosto 2001 riguardante la trasmissione "OOPS" diffusa dal canale svizzero SF2

Una trasmissione destinata in modo specifico ai giovani va impostata in modo tale che il linguaggio, l'aspetto estetico e l'effetto siano adeguati al pubblico di riferimento.

Circostanze: dal lunedì al venerdì, il canale svizzero SF2 diffonde in pre-serata la trasmissione "OOPS". Essa ha una durata di 25 minuti e si rivolge ai giovani trattando prevalentemente argomenti legati a società, cultura, moda e sport specifici per questo pubblico. Nella trasmissione del 16 aprile 2001, sono stati diffusi dei servizi sull'home-minigolf, sul turbogolf (o crossgolf) e su Londra ("cityscout"). Il

ricorrente critica il servizio sul turbogolf, la cui pratica è illegale, e lamenta in particolare che la moderatrice indossasse una maglietta con la scritta "motherfucker". Le lettere della scritta oggetto di reclamo erano visibili e leggibili soprattutto durante i primi minuti della trasmissione, mentre in seguito non comparivano praticamente più, perché la moderatrice era stata ripresa con primi piani, limitati al viso, oppure da distanza troppo grande.

Apprezzamento: nella fattispecie va rilevato che la maglietta oggetto di reclamo era indossata dalla moderatrice e non da un ospite. Agli indumenti viene regolarmente attribuita una funzione creatrice d'identità. Questo vale in particolare anche per i giovani, i cui indumenti sottolineano spesso l'appartenenza a un determinato "ambiente". Nel caso di "motherfucker" si tratta di una nota espressione dello slang inglese, che compare sovente nell'ambito della musica pop e soprattutto dell'hip-hop e del rap. Fra la traduzione letterale di "motherfucker" e la valenza specifica dell'uso corrente vi è una notevole discrepanza. Il pubblico, perlomeno quello dei giovani a cui si intendeva rivolgersi, non ha probabilmente interpretato la scritta, riconoscibile solo all'inizio della trasmissione sulla maglietta della moderatrice, nel senso letterale, bensì nel senso dell'espressione slang. Anche il servizio sul turbogolf non ha violato la protezione dei giovani in materia di programmi. Soprattutto in una trasmissione dedicata ai giovani, è appropriato distanziarsi in modo chiaro dall'uso della violenza. Ciò è quanto ha fatto chiaramente la moderatrice al termine del servizio nel linguaggio caratteristico della trasmissione.

5.3 Decisione del 18 ottobre riguardante il servizio su una presa d'ostaggio diffuso dal canale svizzero DRS durante il "Telegiornale"

Con la diffusione di immagini violente a carattere puramente sensazionalistico, per il pubblico la violenza in TV diventa un fatto sempre più normale.

Circostanze: il 22 giugno, il primo servizio dell'edizione principale del "Telegiornale" diffuso dal canale DRS mostrava una sparatoria avvenuta nel Cantone di Soletta, seguita da una fuga e da una presa di ostaggio. Il rapitore era in seguito fuggito nella

Svizzera orientale con un ostaggio scelto a caso. Il servizio mostrava lo svolgimento cronologico della presa d'ostaggio, conclusasi con il tentativo di suicidio del rapitore presso la fortezza St. Luzisteig. Nel servizio si annunciava che, benché gravemente ferito, quest'ultimo era ancora in vita. Come è risultato in un secondo tempo, la pistola era "solo" caricata a salve. Il servizio terminava con delle sequenze di una conferenza stampa della polizia cantonale di San Gallo. Il ricorrente critica il fatto che siano state mostrate le immagini del colpo sparato alla testa, definendole una banalizzazione della violenza, una "americanizzazione" della televisione e non compatibili con la protezione dei minori.

Apprezzamento: l'effetto di scene violente diffuse dalla televisione non dipende soltanto dalla rappresentazione concreta. Occorre considerare anche il contenuto dell'intera trasmissione e del servizio e il preciso contesto nel quale si collocano le immagini. L'effetto dipende inoltre in modo determinante dalla personalità del singolo telespettatore, nonché dalla situazione in cui si assiste alla diffusione (da soli, con i genitori, con amici, ecc.). Di volta in volta, l'effetto può dunque essere completamente diverso (intrattenimento, eccitazione, rabbia, frustrazione, aggressività, fatalismo). Nell'ambito dell'esame in materia di diritto di programmi non è tuttavia possibile considerare le personalità molto diverse tra loro del pubblico né il contesto specifico in cui si assiste a rappresentazioni di violenza.

Per stabilire se un'immagine banalizza o esalta la violenza ai sensi dell'articolo 6 capoverso 1 secondo periodo LRTV, è necessario esaminare il caso concreto tenendo conto del tipo e del contenuto dell'intera trasmissione. Nei programmi di varietà, come lungometraggi o serie televisive, bisogna di regola considerare il carattere fittizio di tali trasmissioni. In merito alle trasmissioni informative, va rilevato che nelle sue molteplici sfaccettature, la violenza fa parte della nostra realtà. Il fatto di mostrare immagini affini soprattutto in trasmissioni informative è spesso necessario anche alla televisione, per documentare in maniera conforme alla realtà i fatti riferiti a guerre, attentati, crimini e altri conflitti. Nel scegliere immagini dai

contenuti violenti, le emittenti devono tuttavia rispettare un maggiore dovere di diligenza e diffonderle con più cautela.

Nella fattispecie, ci si può chiedere se la diffusione delle immagini riguardanti il colpo sparato alla testa fosse da considerarsi necessaria ai fini di un servizio oggettivo sulla presa d'ostaggio oppure se si trattasse di giornalismo puramente sensazionalistico. Determinante è che il servizio non si è concluso con l'immagine del presunto suicidio. Al termine di questa scena è infatti stato mostrato un rappresentante della polizia cantonale intento a riassumere, nell'ambito di una conferenza stampa, le misure adottate dalla polizia per evitare che la presa di ostaggio si concludesse tragicamente. Nel suo intervento, l'agente di polizia si è dichiarato costernato per il fatto che un atto di violenza non aveva potuto essere evitato. La sequenza del colpo sparato alla testa, nella quale era peraltro riconoscibile soltanto la sagoma del rapitore, è stata relativizzata in modo adeguato. Il servizio non ha pertanto né banalizzato la violenza né violato le disposizioni in materia di programmi relative alla protezione dei minori.

6 Giurisprudenza del Tribunale federale e della Corte europea dei diritti dell'uomo

Nell'anno in esame, quattro decisioni dell'autorità sono state impugnate presso la seconda Corte di diritto pubblico del Tribunale federale. Di queste, tre (due decisioni di non entrata in materia e un ricorso respinto) sono state ritirate dalle persone ricorrenti, per cui le relative decisioni dell'autorità sono passate in giudicato.

Con **decisione del 5 luglio**, il **Tribunale federale** ha riconosciuto valido il ricorso della SSR contro la decisione dell'autorità riguardante la trasmissione "Il Regionale" della TSI. Si trattava di un servizio sui dibattiti parlamentari al Gran Consiglio ticinese. L'autorità aveva rilevato che il servizio riassumeva gli argomenti della minoranza in sole due frasi. Inoltre sono state mostrate esclusivamente immagini dei rappresentanti della maggioranza, mentre il progetto in discussione era molto

controverso. L'autorità aveva stabilito una violazione del principio dell'oggettività ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 primo periodo LRTV. Nella sua decisione, il Tribunale federale ha sostenuto un'altra opinione. La brevità del servizio non consentiva di illustrare in modo più esteso il punto di vista della minoranza. L'argomento del servizio non era particolarmente sensibile, né concerneva un oggetto di votazione o elezione. Il servizio ha esposto i fatti in modo corretto, menzionando, seppur brevemente, anche l'opinione della minoranza. I telespettatori hanno perciò avuto modo di farsi una propria opinione su questo dibattito parlamentare.

Il 28 giugno la Corte europea dei diritti dell'uomo (seconda sezione) ha emesso un'importante sentenza sotto il profilo del diritto in materia di programmi nella causa VgT Verein gegen Tierfabriken – Schweiz. Nel 1994, la società incaricata di acquisire pubblicità per la televisione svizzera si era rifiutata di diffondere uno spot pubblicitario del VgT. Lo spot raccomandava ai consumatori di ridurre il consumo di carne. Tutte le istanze svizzere hanno respinto i ricorsi del VgT, appellandosi tra l'altro all'articolo 18 capoverso 5 LRTV che vieta la propaganda politica alla radio e alla televisione. Nei considerandi, la Corte europea ha stabilito che lo spot pubblicitario può senz'altro essere considerato "politico" ai sensi del diritto svizzero. Vi sarebbero inoltre buoni motivi per un simile divieto di pubblicità, in particolare per garantire la parità di opportunità tra le diverse forze sociali. Nella fattispecie, questi motivi non sarebbero tuttavia plausibili. Il VgT non è un potente gruppo finanziario che mira ad assicurarsi vantaggi concorrenziali. Con lo spot pubblicitario in questione, l'associazione intendeva partecipare a una discussione di attualità sulla protezione degli animali. Il divieto di diffusione ha pregiudicato notevolmente le opportunità dell'associazione di esprimersi a livello svizzero sull'argomento. Nella fattispecie, la disposizione riguardante il divieto di propaganda politica non è stata applicata in conformità all'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che garantisce la libertà di espressione.

7 Revisione della legge sulla radiotelevisione

7.1 Considerazioni generali

Nel dicembre 2000, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) ha posto in consultazione l'avamprogetto di una nuova legge sulla radiotelevisione (avamprogetto LRTV) e il relativo rapporto esplicativo.

Conformemente all'avamprogetto, l'attuale vigilanza in materia di programmi in linea di massima sarà ripresa nella nuova legge. Ciò riguarda in particolare la procedura di reclamo e la procedura di ricorso, nonché le disposizioni nel merito. Per contro, l'avamprogetto LRTV prevede cambiamenti fondamentali nel settore delle istituzioni. La sorveglianza sui programmi, finora esercitata dall'autorità di ricorso, sarà di competenza della Commissione delle telecomunicazioni e dei media elettronici (Commissione).

La nuova Commissione consente di tenere conto non solo della convergenza tra telecomunicazione e radiodiffusione, ma anche e in particolare dell'esigenza di un'autorità indipendente nel settore della comunicazione. Il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha di recente emanato la relativa raccomandazione (recommandation rec [2000] 23 concernant l'indépendance et les fonctions des autorités de régulation du secteur de la radiodiffusion). Contrariamente alla vigilanza generale, la vigilanza in materia di programmi esercitata in Svizzera dall'autorità di ricorso soddisfa già oggi i requisiti di tale raccomandazione.

Con il Comitato consultivo, l'avamprogetto prevede di affiancare alla Commissione un'altra autorità, che si occupa di questioni di diritto in materia di programmi. Essa è incaricata di verificare se la SSR adempie il suo mandato in materia di programmi.

7.2 Riassunto del parere dell'autorità dell'8 maggio

Nell'ambito della LRTV, l'autorità e la procedura di ricorso in materia di programmi svolgono una funzione di valvola da non sottovalutare. Le modifiche previste dall'avamprogetto LRTV nel complesso porterebbero tuttavia a una marginalizzazione della procedura di ricorso in materia di programmi, malgrado ciò non sia manifestamente voluto.

Il motivo di questa marginalizzazione del diritto in materia di programmi va ricercato nella limitazione delle trasmissioni impugnabili (a trasmissioni di tipo redazionale) e delle principali disposizioni in materia di programmi, nell'appesantimento giuridico della procedura e nell'assenza di competenze dell'autorità responsabile per applicare misure adeguate in caso di violazione del diritto in materia di programmi. Deplorevole è anche il fatto che con la nuova organizzazione delle autorità il diritto in materia di programmi viene frazionato, cosa che potrebbe creare problemi di delimitazione.

Anche i compiti che l'avamprogetto LRTV attribuisce al Comitato consultivo fanno parte della vigilanza sui programmi. Non sarebbe quindi sempre facile operare una chiara delimitazione tra la vera e propria vigilanza sui programmi, incentrata sulla procedura di ricorso, e la verifica dell'adempimento del mandato della SSR. Di fatto, le differenze tra i due settori non dovrebbero comunque essere di rilievo. Attualmente, anche l'autorità di ricorso non ha un vero potere di sanzione e la procedura di ricorso è giuridicamente più snella. Sorge quindi la questione del perché si debba creare una nuova autorità per verificare l'adempimento del mandato della SSR. Un'alternativa più ovvia sarebbe quella di trasferire tali compiti all'autorità di ricorso.

L'autorità di ricorso ha perciò proposto di creare una nuova autorità (p.es. un "Consiglio dei programmi radiotelevisivi"), a cui competerebbero tutte le questioni di diritto in materia di programmi e che riprenderebbe i compiti dell'autorità di ricorso e i compiti attribuiti al Comitato consultivo dall'avamprogetto LRTV. Inoltre, l'estensione della procedura di ricorso andrebbe mantenuta allo stato attuale e completata

nell'ambito delle procedure in caso di constatata violazione dei diritti in materia di programmi.

8 Ambito internazionale

In ambito internazionale risultavano in primo piano le attività con la European Platform of Regulatory Authorities (qui di seguito EPRA), di cui l'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva è membro dal 1996. L'EPRA è un organo indipendente di cui fanno attualmente parte 39 autorità nazionali di radiodiffusione, l'Unione europea e il Consiglio d'Europa. L'EPRA dispone di un proprio sito Internet (<http://www.epra.org>), che riporta numerose informazioni sul panorama della radiodiffusione in Europa e in singoli Paesi.

Come ogni anno, l'EPRA si è riunita due volte. La prima seduta ha avuto luogo a Barcellona dal 18 al 20 maggio, la seconda a St. Julian (Malta) dal 26 al 28 settembre). Sotto il profilo del diritto sui programmi, gli argomenti principali riguardavano le disposizioni in materia di pubblicità e la protezione dei minori. L'Unione europea discute attualmente su una liberalizzazione delle disposizioni in materia di pubblicità nella direttiva sulla televisione. Le proposte mirano a mantenere unicamente le seguenti limitazioni pubblicitarie: separazione tra pubblicità e programmi, divieto di pubblicità clandestina e di pubblicità subliminale, limitazioni nell'ambito dei programmi per bambini. Per contro, verrebbe abolita la durata massima per la pubblicità e sarebbero consentiti gli inserti pubblicitari. Dato che la Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera viene adattata periodicamente alla direttiva Ue sulla televisione, ciò potrebbe avere un influsso anche sul diritto radiotelevisivo svizzero. Per quanto riguarda la protezione dei minori, si constata che la Svizzera ha la legislazione più liberale e meno regolamentata per quanto riguarda il diritto in materia di programmi (cfr. capitolo 4.3).

9 <http://www.ubi.admin.ch>

L'autorità di ricorso in materia radiotelevisiva dispone di un proprio sito Internet, <http://www.ubi.admin.ch>, la cui parte redazionale è gestita dalla segreteria. Oltre a informazioni generali concernenti l'organizzazione e i compiti dell'autorità, la procedura in materia di programmi e i requisiti per interporre ricorso, il sito contiene anche tutte le decisioni nella lingua originale pubblicate dal novembre 1998 e diversi link utili. Attualmente sono in corso dei lavori per completare il sito Internet con una banca dati contenente tutte le decisioni prese dall'entrata in vigore della LRTV. Questa banca dati consentirà agli utenti di cercare le decisioni dell'autorità sulla base di determinati criteri. Dal 2000, si possono ugualmente consultare in forma elettronica le decisioni dell'autorità pubblicate nella GAAC (<http://www.gaac.admin.ch>).

Allegato I: Composizione dell'autorità e della segreteria

Membri	In carica dal	Scadenza del mandato
Denis Barrelet (giornalista e prof. universitario, BE)	01.01.1997 Presidente	31.12.2003
Marie-Louise Baumann-Bruckner (giurista, ZH)	01.07.1991 Vicepresidente	31.12.2003
Regula Bähler (avvocato, ZH)	01.01.2001	31.12.2003
Christine Baltzer-Bader (presidente di tribunale, BL) Dimissioni: 31.12.2001	01.01.1996	31.12.2003
Sergio Caratti (già redattore capo, TI)	01.01.1991	31.12.2003
Veronika Heller (avvocato, municipale SH)	01.01.1997	31.12.2003
Barbara Janom Steiner (avvocato, GR)	01.01.2001	31.12.2003
Denis Masmajan (giornalista e giurista, GE)	01.01.1997	31.12.2003
Alice Reichmuth Pfammatter (avvocato, giudice cantonale, SZ)	01.01.2001	31.12.2003

Segreteria giuridica	In carica dal	Impiego al
Pierre Rieder (responsabile)	01.10.1997	90 %
Isabelle Clerc	01.06.1998 fino al 31.07.2001	30 %
Catherine Josephides Dunand	22.08.2001	30%
Cancelleria		
Heidi Raemy	fine aprile 1994	50%

Allegato II: Statistica comparata per il periodo 1984-2001

